



Scheda informativa: Ottimizzazione dell'accordo di libero scambio Svizzera-Cina

Introduzione

Il 20 agosto 2026 la Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese hanno annunciato la conclusione dei negoziati relativi all'ottimizzazione del loro accordo di libero scambio (ALS). L'accordo pone le relazioni economiche bilaterali su una base globale e al passo con i tempi, corregge gli squilibri e migliora le condizioni quadro per le imprese che operano nei rispettivi mercati.

La Repubblica Popolare Cinese è il principale partner commerciale della Svizzera dopo l'UE e gli Stati Uniti. Nel 2025 il volume bilaterale degli scambi di merci, esclusi l'oro e altri oggetti di valore, ammontava a circa 33,5 miliardi di franchi. La Svizzera ha esportato merci per un valore di circa 15,2 miliardi di franchi nella Repubblica Popolare Cinese e ne ha importate per un valore di circa 18,3 miliardi di franchi.

I negoziati per l'ottimizzazione dell'Accordo di libero scambio (ALS) sono stati avviati ufficialmente nel settembre 2024. Gli obiettivi principali della Svizzera erano il miglioramento dell'accesso al mercato per le merci svizzere che, nell'ambito dell'attuale accordo di libero scambio, non godono di un accesso esente da dazi al mercato cinese, la sottoscrizione di impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli investimenti sulla base della reciprocità, nonché il rafforzamento delle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile (ambiente e standard lavorativi) contenute nell'attuale pacchetto dell'accordo di libero scambio. Inoltre, sono stati oggetto di negoziazione anche i temi delle norme di origine, della semplificazione degli scambi, del commercio dei servizi, del commercio digitale, della concorrenza e della cooperazione economica e tecnica. Infine, l'ottimizzazione ha offerto l'opportunità di colmare alcune lacune nel preambolo dell'accordo di libero scambio.

L'accordo ottimizzato rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità per le imprese e facilita gli scambi economici. Allo stesso tempo, salvaguarda il margine di manovra normativo di entrambi i Paesi. I testi dell'accordo sono attualmente in fase di revisione giuridica. Una volta completato questo lavoro, la Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese prepareranno la firma e le rispettive procedure di approvazione interne.

Di seguito viene fornita una panoramica dei principali risultati dei negoziati. I testi degli accordi saranno pubblicati al momento della firma.

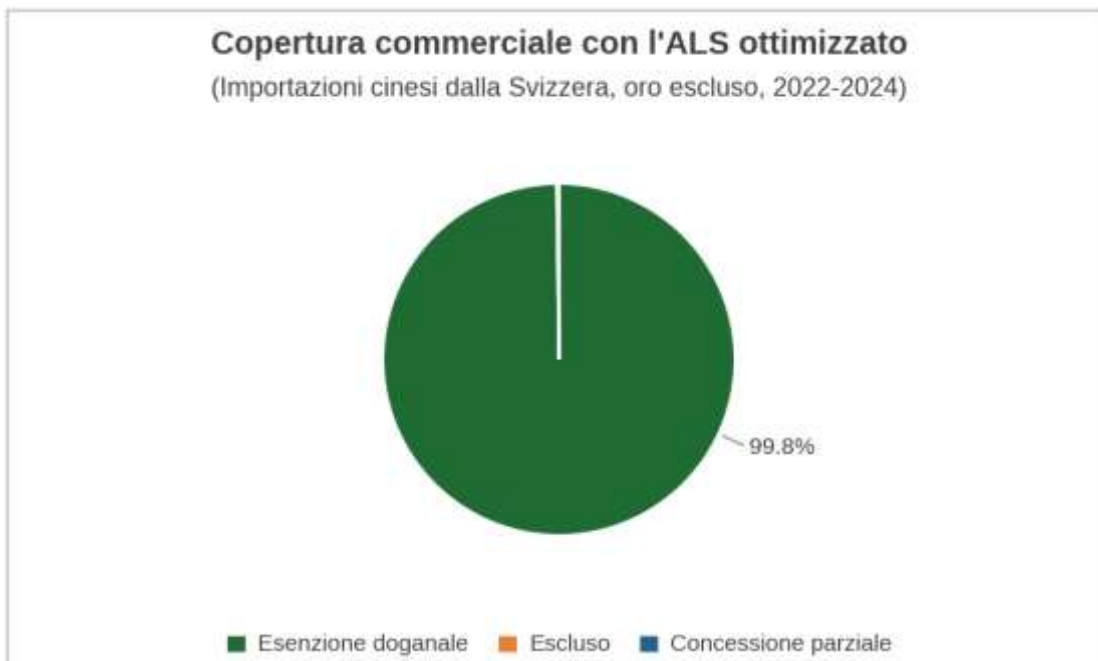
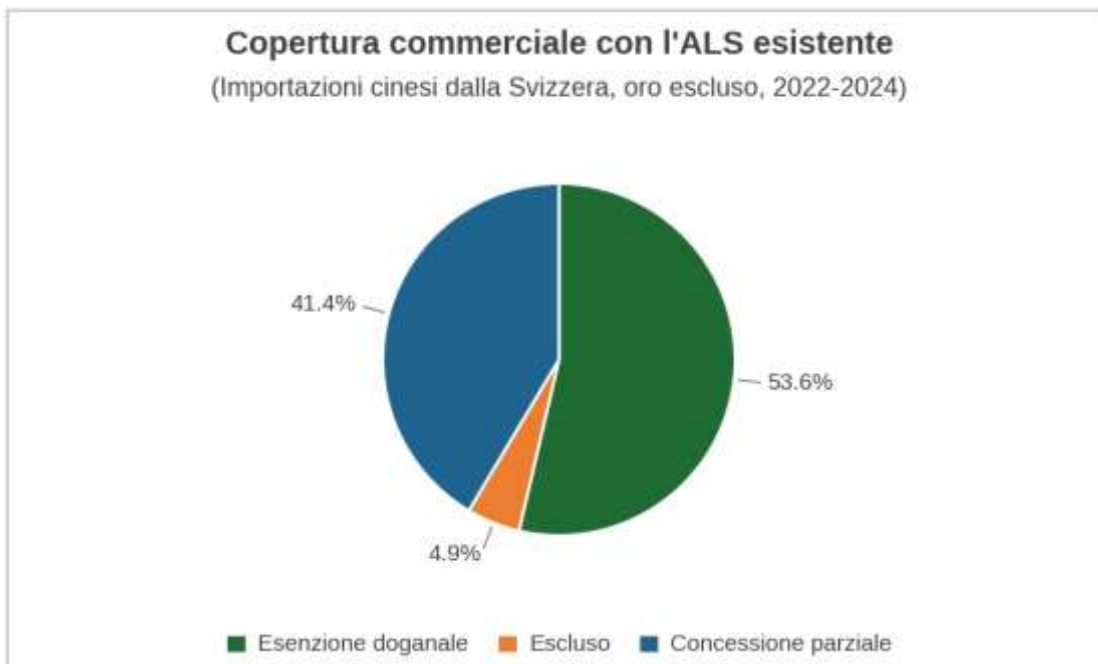
Preambolo

Nel preambolo sono state apportate due modifiche specifiche nell'ambito dell'ottimizzazione dell'accordo: la Cina ha acconsentito – per la prima volta in un accordo di libero scambio – a un riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani. È stato inoltre inserito un paragrafo che fa riferimento ai diritti e ai doveri delle parti contraenti derivanti dagli accordi multilaterali in materia ambientale.

Commercio di merci

Accesso al mercato:

Grazie all'accordo di libero scambio ottimizzato, **il 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina sarà completamente esente da dazi doganali a medio termine**, di cui il 77,5% a partire dall'entrata in vigore dell'accordo ottimizzato.¹ Nell'ambito dell'attuale accordo di libero scambio, circa la metà (53,6%) delle esportazioni svizzere verso la Cina beneficia dell'esenzione dai dazi doganali.



¹ Esenzione dai dazi doganali al termine dei periodi di riduzione graduale dei dazi, che vanno da 5 a un massimo di 10 anni, nell'ipotesi che tutte le esportazioni avvengano nell'ambito dell'accordo di libero scambio. I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi si basano sulle statistiche sulle importazioni della Cina per gli anni 2022-2024, escluso l'oro (7108.12).

L'accordo di libero scambio ottimizzato consente un **ulteriore potenziale di risparmio sui dazi di circa 244 milioni di CHF** per le esportazioni svizzere verso la Cina, in particolare per quanto riguarda gli orologi², i macchinari e i prodotti farmaceutici.

Nell'ambito dell'accordo di libero scambio ottimizzato, nel **settore industriale** tutti i prodotti orologiai e farmaceutici, nonché circa il 100% di tutte le esportazioni di macchinari e prodotti chimici, beneficeranno di un accesso al mercato esente da dazi al termine dei periodi di eliminazione graduale. Nell'ambito dell'attuale accordo di libero scambio, a questi prodotti si applicano per lo più concessioni parziali.

Settore	Copertura commerciale esente da dazi	
	Accordo di libero scambio vigente	Accordo di libero scambio ottimizzato
Orologi (capitolo HS 91)	1,0%	100,0%
Strumenti di precisione (capitolo 90 del SA)	85,9%	100,0%
Macchine elettriche (capitolo 85 del SA)	89,0%	100,0%
Macchine (capitolo 84 della Nomenclatura armonizzata)	74,7%	100,0%
Materie plastiche (capitolo 39 del SA)	52,9%	100,0%
Prodotti farmaceutici (capitolo 30 del Sistema armonizzato)	29,1%	100,0%
Prodotti chimici (capitolo 29 della Nomenclatura armonizzata)	50,4%	100,0%

Nel **settore agricolo**, ciò vale per il formaggio, il caffè torrefatto e i preparati a base di caffè dopo un periodo di riduzione graduale di 10 anni. Finora questi prodotti beneficiavano di concessioni parziali o erano esclusi. Altri prodotti agricoli svizzeri destinati all'esportazione, come il cioccolato, gli alimenti per neonati e bambini piccoli, il vino e la carne secca, sono già esenti da dazi nell'ambito dell'attuale accordo di libero scambio.

La Svizzera si era già impegnata, nell'ambito dell'attuale accordo di libero scambio, a non applicare dazi all'importazione sui prodotti industriali provenienti dalla Cina. L'accordo ottimizzato copre il 97,3% delle esportazioni cinesi nel settore agricolo, di cui l'80,1% in esenzione doganale.³ Per i prodotti più sensibili per la Svizzera, è stata concordata una riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari esistenti dell'OMC, tenendo conto delle restrizioni stagionali. Ciò riguarda, ad esempio, diversi tipi di frutta e verdura, nonché i succhi di frutta. Sono stati inoltre presi in considerazione interessi specifici della Cina, quali gli alimenti per cani e gatti, i semi di girasole e vari semi oleosi e sementi. I prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Cina continuano a essere soggetti al meccanismo di compensazione dei prezzi. Le concessioni sono compatibili con la politica agricola svizzera.

² L'imposta cinese sui beni di lusso non è contemplata dall'accordo di libero scambio.

³ I dati relativi alla copertura commerciale si basano sulle statistiche sulle importazioni della Svizzera per gli anni 2022-2023.

Altre disposizioni:

Per quanto riguarda le **restrizioni all'importazione e all'esportazione**, oltre al diritto dell'OMC già incorporato nell'attuale accordo di libero scambio, sono state inserite le seguenti disposizioni: un obbligo di notifica per le misure esistenti e, per quanto riguarda le future restrizioni all'esportazione, un obbligo di pubblicazione o di informazione preventiva (21 giorni prima dell'entrata in vigore) con indicazioni sulla durata, la natura e la motivazione della misura all'altra parte. Inoltre, per quanto riguarda le future restrizioni all'esportazione, viene istituito un meccanismo di consultazione.

Inoltre, le parti si impegnano a definire eventuali misure in modo non discriminatorio, trasparente e senza inutili barriere commerciali per l'altra parte. La struttura e la durata della misura devono essere adeguate e occorre tenere conto dei possibili effetti negativi sull'altra parte. Queste disposizioni contribuiscono alla resilienza delle catene di approvvigionamento internazionali.

Per quanto riguarda i **dazi all'esportazione**, i diritti e gli obblighi delle parti previsti dall'accordo OMC vengono recepiti nell'accordo di libero scambio ottimizzato. Ciò è particolarmente rilevante per la Cina, che al momento della sua adesione all'OMC ha vincolato il livello massimo dei dazi all'esportazione. Non è stato possibile concordare una riduzione dei dazi o delle imposte all'esportazione.

Per quanto riguarda le **licenze di esportazione**, che non sono contemplate nell'attuale accordo di libero scambio, l'accordo ottimizzato prevede l'obbligo di notifica delle misure esistenti nonché l'obbligo di pubblicazione delle misure nuove o delle modifiche a quelle esistenti. Inoltre, le parti si impegnano a rispondere tempestivamente alle richieste dell'altra parte relative alle procedure.

Per quanto riguarda le **licenze di importazione**, le parti ribadiscono la normativa pertinente dell'OMC in materia.

Nell'accordo di libero scambio ottimizzato vengono inseriti i principi relativi al **recepimento delle concessioni tariffarie** a seguito di un aggiornamento del cosiddetto «Sistema armonizzato» (SA). Le parti si impegnano quindi a non peggiorare le proprie concessioni tariffarie a causa di tali adeguamenti tecnici, a pubblicare le concessioni tariffarie recepite e a notificarle all'altra parte. Su richiesta vengono condotte consultazioni.

Norme di origine:

Sulla base dei testi attualmente in vigore, è stato possibile concordare soluzioni importanti per i produttori e gli esportatori svizzeri. Ad esempio, a determinate condizioni è ora possibile effettuare fasi di lavorazione su un prodotto nel territorio di una parte non contraente. Inoltre, in futuro la concessione della preferenza non richiederà più che i prodotti siano trasportati direttamente tra le parti contraenti. Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per l'utilizzo dei certificati di origine elettronici EUR.1. Lo scambio di dati tra le autorità doganali, fondamentale per determinare il ricorso alle preferenze, è stato espressamente sancito nell'accordo. È stato inoltre stabilito che un prodotto a cui viene assegnata una nuova voce in base alle edizioni periodiche del Sistema armonizzato (HS) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) mantiene, in linea di principio, le stesse regole di elenco.

Per quanto riguarda le **norme di elenco**, è stato possibile apportare modifiche alle stesse per tenere conto degli sviluppi strutturali in alcuni settori dell'industria svizzera. Queste riguardano, tra l'altro, l'industria alimentare e quella meccanica.

Facilitazione degli scambi:

Il capitolo modernizzato riflette in larga misura gli standard attuali della Svizzera, in particolare per quanto riguarda l'inclusione dell'accordo dell'OMC sulla facilitazione degli scambi. Inoltre, sono state introdotte disposizioni relative al trattamento preferenziale delle merci deperibili, nonché ulteriori miglioramenti mirati sia dal punto di vista contenutistico che strutturale.

Ostacoli tecnici al commercio

L'attuale capitolo sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT) costituisce oggi il quadro di riferimento per la cooperazione normativa tra le parti contraenti. Ai fini della sua attuazione, il sottocomitato TBT previsto dall'accordo si riunisce regolarmente, di norma una volta all'anno. Le esperienze maturate finora hanno evidenziato, in alcuni settori, la necessità di alcune precisazioni e di un **approfondimento della cooperazione**. Mentre il capitolo TBT e l'attuale allegato relativo all'etichettatura dei prodotti tessili rimangono sostanzialmente invariati, gli accordi specifici esistenti sono stati trasferiti negli allegati e ulteriormente sviluppati, in particolare nei settori **della normazione e della valutazione della conformità**.

Commercio dei servizi

Grazie a questa ottimizzazione è stato possibile aggiornare le **disposizioni relative alla regolamentazione nazionale** e integrare nell'Accordo di libero scambio (ALS) i risultati dell'iniziativa plurilaterale dell'OMC. Tali disposizioni mirano, tra l'altro, a garantire chiarezza, trasparenza e certezza del diritto per quanto riguarda i requisiti e le procedure nel settore delle autorizzazioni e delle qualifiche.

Sono state aggiornate anche le norme specifiche relative **ai servizi finanziari**. Per i fornitori di servizi finanziari con una presenza commerciale in Cina, l'Accordo di libero scambio migliorerà la certezza del diritto nella prestazione di nuovi servizi finanziari e garantirà la partecipazione ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, nonché alle linee di credito ufficiali, sulla base del principio di non discriminazione. Ciò vale anche per gli organismi di autoregolamentazione, le borse valori o altre organizzazioni necessarie per la prestazione di servizi finanziari. Queste disposizioni si basano sull'accordo dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, in base al quale la Svizzera – a differenza della Cina – ha assunto i propri impegni nell'ambito del GATS.

L'Accordo di libero scambio (ALS) conterrà un nuovo articolo sulla cooperazione nel settore dei **servizi di trasporto marittimo**. Esso servirà alle autorità competenti come base per facilitare l'accesso al mercato con strumenti adeguati al di fuori dell'ALS.

Per quanto riguarda **l'accesso al mercato**, la Cina ha aumentato il proprio livello di impegni in una serie di settori di interesse per l'economia svizzera. La Cina migliora in particolare le condizioni per le imprese svizzere che sono stabilite in Cina o che intendono stabilirvisi. A queste ultime viene garantito di poter essere proprietarie esclusive delle proprie filiali, in particolare nei settori dei servizi di collaudo e analisi tecnica (compreso il controllo delle merci), dei servizi connessi alla produzione industriale, dei servizi finanziari (assicurazioni, banche e società di intermediazione mobiliare), servizi di trasporto aereo (riparazione e manutenzione di aeromobili, assistenza a terra), nonché servizi di trasporto marittimo e servizi ausiliari per il trasporto marittimo. La portata degli impegni assunti dalla Cina corrisponde complessivamente a quella concessa dal Paese nell'ambito del Partenariato economico regionale globale (RCEP). In determinati settori la Svizzera ha ottenuto dalla Cina impegni più ampi, in particolare per quanto riguarda i servizi assicurativi e i servizi di trasporto aereo. Ciò garantisce ai fornitori di servizi svizzeri condizioni di accesso al mercato paragonabili a quelle dei loro concorrenti nella regione Asia-Pacifico o che conferiscono loro un vantaggio rispetto ai concorrenti del continente europeo.

Anche la Svizzera ha ampliato i propri impegni in materia di accesso al mercato, in particolare per quanto riguarda le persone fisiche che, nell'ambito di un contratto, prestano servizi in Svizzera per un periodo di 90 giorni all'anno. I miglioramenti corrispondono in larga misura al livello di accesso al mercato concordato nell'ambito di altri accordi di libero scambio. La Svizzera ha inoltre assunto impegni nel settore della medicina tradizionale cinese, che si limitano tuttavia all'insegnamento e alla formazione, nonché alla ricerca e allo sviluppo.

Investimenti

La Cina e la Svizzera assumono **impegni in materia di trattamento nazionale (NT) e di nazione più favorita (MFN)** per gli investimenti nei settori diversi da quello dei servizi, compreso quello manifatturiero, che riveste grande importanza per la Svizzera. Tali impegni si applicano alla costituzione e all'acquisizione di imprese dotate di personalità giuridica, nonché di succursali.

Poiché la Svizzera è già aperta agli investimenti dall'estero, la clausola MFN avrà in particolare un effetto a suo favore. Allo stesso tempo, vengono **salvaguardati gli interessi difensivi e il margine di manovra della Svizzera**. Ad esempio, il settore energetico è escluso dagli impegni relativi all'accesso al mercato. Per quanto riguarda la futura attuazione della legge sul controllo degli investimenti, è stato riservato il necessario margine di manovra.

Nel settore dei servizi non commerciali sono vietati **i requisiti prestazionali** a carico delle imprese. È quindi escluso che la costituzione o la gestione di una succursale sia subordinata a condizioni quali requisiti di contenuto locale, trasferimento di tecnologia, composizione specifica del personale o obblighi di esportazione. A titolo integrativo, sono state concordate disposizioni volte a **promuovere e agevolare gli investimenti**, ad esempio in materia di trasparenza e di procedure di autorizzazione più semplici. Entrambe le parti contraenti estendono infine i propri obblighi, già previsti dal GATS, relativi ai collaboratori trasferiti all'interno dell'impresa e ai viaggiatori d'affari, al settore dei beni e servizi.

I nuovi impegni integrano gli obblighi in materia di accesso al mercato previsti nel capitolo «Servizi», nonché le disposizioni di tutela degli investimenti effettuati contenute nell'accordo sulla protezione degli investimenti. In questo modo, le disposizioni in materia di investimenti coprono ora tutti i settori dell'intero ciclo di investimento (promozione, agevolazione, accesso al mercato e tutela).

Commercio digitale

Nell'ambito dell'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio (FHA) con la Cina è stato negoziato un nuovo capitolo dedicato al commercio digitale. Questo capitolo contiene numerose disposizioni di fondamentale importanza per l'economia digitale e istituisce un **quadro normativo moderno per le attività commerciali digitali**. Il capitolo tutela pienamente gli interessi della Svizzera, rafforza i presupposti per una cooperazione economica orientata al futuro con la Cina e preserva il margine di manovra politico della Svizzera.

L'obiettivo generale è quello **di aumentare la certezza del diritto nel commercio digitale** e di contribuire a creare condizioni quadro affidabili attraverso norme chiare e trasparenti. Ciò è particolarmente importante per le imprese che operano con modelli di business digitali o che forniscono servizi digitali a livello transfrontaliero.

La Svizzera è riuscita inoltre ad affrontare le attuali sfide del commercio digitale con la Cina. Il capitolo contiene, ad esempio, una disposizione relativa alle spedizioni di pacchi in massa. Tale disposizione sottolinea la cooperazione e lo stretto scambio tra i partner in caso di eventuali violazioni, ad esempio nel settore della sicurezza dei prodotti. In questo modo vengono affrontate le questioni relative alla tutela dei consumatori, che hanno acquisito un'importanza crescente in relazione al forte aumento del commercio online transfrontaliero.

Un altro aspetto importante è la promozione del commercio senza carta. Le relative disposizioni facilitano l'utilizzo di documenti elettronici e di processi digitali nelle transazioni commerciali. Ciò riduce l'onere amministrativo, aumenta l'efficienza e abbassa i costi di transazione.

Commercio e sviluppo sostenibile

Il rafforzamento delle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile (standard ambientali e lavorativi) è stato uno degli obiettivi principali della Svizzera.

Per quanto riguarda la **struttura**, il capitolo sull'ambiente dell'attuale accordo di libero scambio è stato integrato in un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che contiene impegni

vincolanti in materia ambientale e di lavoro. Rispetto all'attuale collocazione di tutte le disposizioni in materia di lavoro in un accordo collaterale, si tratta di un importante passo avanti.

In materia **ambientale**, le disposizioni esistenti sono state notevolmente migliorate:

- Il capitolo rielaborato contiene tutti gli elementi che la Svizzera solitamente concorda in altri accordi di libero scambio in questo ambito. Tra questi figurano gli impegni ad attuare efficacemente le proprie leggi e a non abbassare i livelli esistenti di protezione ambientale per ottenere vantaggi commerciali, nonché ad attuare le convenzioni multilaterali in materia ambientale ratificate dalle parti (compreso l'Accordo di Parigi). A ciò si aggiungono disposizioni specifiche relative al cambiamento climatico, alla biodiversità, alla protezione delle foreste, alla pesca sostenibile e all'agricoltura. Inoltre, con la Cina è stato possibile concordare elementi che vanno oltre il consueto approccio svizzero in altri accordi di libero scambio (*transizione verso l'energia pulita, conservazione delle risorse ed economia circolare*). Queste disposizioni sostanziali sono integrate da impegni nel campo dell'informazione del pubblico e del dialogo con le parti interessate.
- Il risultato ottenuto in materia ambientale rappresenta uno dei capitoli più ambiziosi finora conclusi dalla Svizzera in questo settore. Si tratta inoltre delle disposizioni ambientali più ambiziose che la Cina abbia mai accettato in un accordo commerciale.

In materia di **lavoro** è stato raggiunto il seguente risultato:

- Nell'accordo, la Svizzera e la Cina si impegnano a rispettare i principi e i diritti fondamentali in materia di lavoro (libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; divieto di lavoro forzato; divieto di lavoro minorile; non discriminazione in materia di occupazione; sicurezza e salute sul lavoro) e ad attuare efficacemente le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) da ciascuna ratificate. Questa disposizione fondamentale compare per la prima volta in un accordo di libero scambio della Cina.
- Oltre alle disposizioni sopra menzionate relative agli standard internazionali del lavoro, la Svizzera e la Cina hanno concordato anche disposizioni giuridicamente vincolanti per l'effettiva attuazione della legislazione nazionale, per la promozione del dialogo sociale e del tripartitismo, per una condotta aziendale responsabile (con riferimento ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani), disposizioni in materia di informazione del pubblico e dialogo con le parti interessate, nonché disposizioni di cooperazione in linea con gli interessi della Svizzera. Tali disposizioni sono sancite, come già nell'attuale accordo di libero scambio, in un accordo complementare a livello dei ministeri competenti.

L'Accordo di libero scambio ottimizzato rafforza la **risoluzione delle controversie** relative alle disposizioni in materia ambientale e di lavoro, consentendo la convocazione di un **panel di esperti**. In entrambi i casi, il panel è autorizzato a esaminare i fatti e a formulare raccomandazioni alle parti per la risoluzione della controversia. Per le norme ambientali e quelle in materia di lavoro sono tuttavia previste procedure specifiche.

Concorrenza

Nell'ambito dell'attuale capitolo sulla concorrenza, le parti contraenti erano tenute ad applicare il proprio diritto della concorrenza con l'obiettivo di garantire che i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese (in particolare intese, abuso di posizione dominante e fusioni che ostacolano la concorrenza) non riducessero i vantaggi derivanti dall'accordo. Il nuovo capitolo obbliga le parti a vietare, nella propria legislazione in materia di concorrenza, gli accordi, l'abuso di posizione dominante e le fusioni che ostacolano la concorrenza. Ciò comprende anche le imprese statali. Inoltre, il capitolo è stato integrato con obblighi in materia di informazione, consultazione e trasparenza.

Cooperazione tecnica ed economica

L'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio consente anche un potenziamento delle disposizioni relative alla cooperazione economica e tecnica. Le due parti hanno così concordato una cooperazione nel settore **agricolo** incentrata sulla sostenibilità. Hanno inoltre concordato una cooperazione rafforzata con l'obiettivo di facilitare **alle PMI** di entrambi i Paesi l'utilizzo dell'accordo di libero scambio. Le parti creano una base per poter collaborare, se necessario, in materia **di sovvenzioni**. A questo proposito, riconoscono che le sovvenzioni possono influenzare gli scambi commerciali tra i due paesi e che, pertanto, devono essere economiche, efficaci ed efficienti, nonché necessarie per il raggiungimento di un obiettivo politico. La cooperazione concordata nel settore **delle catene di approvvigionamento** mira a rafforzare la resilienza e a ridurre la volatilità nelle catene di approvvigionamento e nei mercati globali. La cooperazione in questo ambito integra gli impegni sostanziali in materia di restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, dazi all'esportazione e licenze di esportazione (cfr. a tal proposito le spiegazioni sul commercio di merci riportate sopra).